

REGOLAMENTO D'USO

del marchio di certificazione “,plastica seconda vita”



Il presente documento è di proprietà di IPPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo . Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione parziale o totale di quanto compreso nella presente pubblicazione.



Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo – Via San Vittore 36, Milano

1. Scopo e campo di applicazione del regolamento del marchio di certificazione

Il presente Regolamento definisce le regole per l'utilizzo del marchio di certificazione “,plastica seconda vita” (di seguito “Marchio” o “PSV”), di titolarità dell'associazione denominata “Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR)” con sede a Milano, in Via San Vittore 36, che viene concesso in uso alle aziende.

Il Marchio è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicato ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da scarto industriale.

È il primo marchio italiano ed europeo dedicato alla plastica riciclata, introduce il concetto di “qualità” e di “rintracciabilità” nelle plastiche di riciclo.

Il Marchio nasce dall'esigenza di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili i beni in materie plastiche da riciclo che vengono destinati alle Pubbliche Amministrazioni e/o alle società a prevalente capitale pubblico, nonché alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata). Per questo motivo IPPR pubblica ogni anno il Repertorio dei materiali e manufatti a marchio “,Plastica Seconda Vita”.

Il presente Regolamento è documento avente valore contrattuale. La sua accettazione è richiamata espressamente nella modulistica per la domanda di certificazione predisposta all'Organismo di certificazione (OdC); è obbligatorio per tutte le organizzazioni certificate e per gli Organismi di certificazione legittimati al rilascio del marchio.

La violazione degli obblighi definiti dal presente Regolamento costituisce non conformità e può costituire motivo di richiamo, sospensione o revoca della certificazione.

IPPR si riserva la facoltà di modificare il Marchio comunicando alle Organizzazioni certificate il termine entro il quale il Marchio in uso debba essere corretto. Laddove tali modifiche comportassero una variazione della veste grafica del Marchio, IPPR potrà procedere ad un nuovo deposito dello stesso, comunicando alle aziende certificate il termine entro il quale il Marchio debba essere corretto e/o uniformato.

2. Rappresentazione del Marchio

Il Marchio è costituito dall'espressione “,plastica seconda vita”, come da raffigurazione riportata di seguito:



Per talune applicazioni, è consentito altresì l'utilizzo della forma sintetica di seguito raffigurata:



3. Modalità e condizioni di utilizzo del Marchio

Specifiche d'uso del Marchio

Font: Georgia



#1d71b8
CMYK 85% 50% 0% 0%
RGB 29 | 113 | 184
PANTONE 2383 C



#65b331
CMYK 65% 0% 98% 0%
RGB 101 | 179 | 49
PANTONE 368 C

Il marchio PSV deve essere utilizzato tal quale alla rappresentazione sopra riportata:

- senza modifiche nei rapporti della sua forma;
- nei colori specificati (in alternativa bianco e nero o in scala di grigi);
- in relazione alle sole attività, manufatti e siti oggetto della certificazione, con l'evidenza delle eventuali limitazioni;
- nel periodo di validità del certificato.

Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni del Marchio entro i limiti dei rapporti di forma specificati comunque nei limiti di leggibilità delle informazioni; a tale scopo la dimensione minima consigliata per la riproduzione del logotipo è di 20 mm di larghezza.

Sono consentite leggere alterazioni del colore di base per esigenze di riproduzione, purché risultino chiaramente distinguibili disegno e diciture.

Soluzioni diverse non possono essere utilizzate se non dietro espressa autorizzazione scritta di IPPR.

Inoltre l'utilizzo del Marchio deve essere tale da non:

- essere confuso con altri elementi grafici che ne rendano difficile la lettura;
- essere apposto in modo che possa snaturare le caratteristiche originarie o il suo significato;
- essere apposto in modo tale da creare associazioni con altre scritte o denominazioni di altri marchi o loghi;
- creare contrasto con le finalità di IPPR o motivo di discredito dell'Istituto;
- essere scambiato quale nome commerciale del prodotto;
- creare dubbi circa l'identificazione del prodotto coperto da certificazione con particolare riferimento ai casi in cui un prodotto analogo sia disponibile anche senza marchio (es. realizzato con materie plastiche vergini);
- lasciare intendere che IPPR sia responsabile per le attività realizzate dal cliente dell'OdC.

4. Caratteristiche dei prodotti che sono certificate dal Marchio

PSV è il marchio dedicato ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti industriali (scarto industriale).

Il Marchio potrà essere utilizzato in funzione dell'origine del materiale o della destinazione d'uso del materiale o del manufatto certificati.

Inoltre, il Marchio potrà essere utilizzato, in funzione dell'origine del materiale o della destinazione d'uso del materiale o del manufatto certificati, da solo o in abbinamento ad una dicitura descrittiva tra le sotto specificate, collocata nella parte sottostante il Marchio, nella posizione raffigurata.

L'attribuzione della dicitura pertinente è di competenza dell'OdC che rilascia la certificazione.

<p>PSV DA RACCOLTA DIFFERENZIATA: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti realizzati utilizzando dal 30 al 100% di polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo. Si richiama il § 2.2 del 'Regolamento per la certificazione e mantenimento della certificazione - Requisiti specifici - Contenuto di riciclato imposto dalla tecnologia' sub allegato A.</p>	
<p>PSV DA SCARTO INDUSTRIALE: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti realizzati utilizzando dal 30 al 100% di polimeri derivati dai rifiuti di origine industriale. Si richiama il § 2.2 del 'Regolamento per la certificazione e mantenimento della certificazione - Requisiti specifici - Contenuto di riciclato imposto dalla tecnologia' sub allegato A.</p>	
<p>PSV MIXECO: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti realizzati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali che pur non rientrando nelle casistiche indicate al § 2.2 del 'Regolamento per la certificazione e mantenimento della certificazione - Requisiti specifici - Contenuto di riciclato imposto dalla tecnologia' contengano materie plastiche da riciclo nella misura minima del 30%.</p>	
<p>PSV FOOD: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità dei materiali e dei manufatti destinati al contatto con alimenti. Il Marchio "PSV Food" è rilasciato nei seguenti casi: 1) materie plastiche pre-consumo e/o post-consumo e manufatti realizzati con tali materie 2) manufatti in cui la plastica riciclata pre-consumo e/o post-consumo è utilizzata dietro una barriera funzionale Contenuto di riciclato minimo ammesso: 30%</p>	
<p>PSV BAG: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità delle borse "riutilizzabili". Contenuto di riciclato minimo ammesso: ≥ 35% borse per rete distribuzione alimentare ≥ 15% borse per rete distribuzione non alimentare</p>	

5. Soggetti legittimati ad utilizzare il Marchio

Il Marchio può essere utilizzato dalle imprese che abbiano richiesto ed ottenuto la certificazione PSV, secondo le modalità previste al § 2.4 del 'Regolamento per la certificazione e mantenimento della certificazione' allegato al presente Regolamento sub allegato A che ne forma parte integrante.

Il rilascio del Marchio avviene esclusivamente a seguito della chiusura con esito positivo del processo di certificazione.

Ai fini del rilascio del Marchio e dell'uso continuativo dello stesso è fatto obbligo di:

- essere in regola con i pagamenti dei contributi IPPR;
- rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
- non trasferire a terzi il Marchio;
- mantenimento della certificazione.

6. Verifiche e sanzioni per uso non autorizzato del Marchio

IPPR si riserva di effettuare controlli sul regolare utilizzo del Marchio anche presso la sede del socio.

Nei casi di inottemperanza alle regole del presente Regolamento IPPR può procedere alla sospensione dell'utilizzo del Marchio fino a quando il soggetto non ripristini le condizioni di rispetto del presente Regolamento nei tempi definiti da IPPR, a pena di revoca.

Sono da considerarsi giusta causa di revoca immediata dell'utilizzo del Marchio la non osservanza di norme, leggi o altri regolamenti in materia ovvero la commissione di reati o infrazioni nel campo della tutela ambientale, dell'igiene e della salute pubblica.

IPPR rinvia alle norme nazionali ed internazionali applicabili in caso di utilizzo non autorizzato del Marchio.

7. Ulteriori disposizioni

In conformità agli adempimenti previsti dal d. lgs. n.15/2019 e dall'art.157, 1-ter, d. lgs. n.30/2005, si precisa quanto segue:

a) **Dichiarazione attestante che il Richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis d. lgs. n. 30/2005**

Con la presente, IPPR, in qualità di Richiedente e titolare del Marchio, dichiara di non svolgere un'attività che comporta la fornitura dei prodotti e/o servizi del tipo certificato e di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 11-bis d. lgs. n. 30/2005;

b) **Prodotti e servizi contemplati dal Marchio**

I prodotti e i servizi contemplati dal Marchio sono quelli presenti nell'elenco allegato al presente Regolamento (allegato B) che ne forma parte integrante;

c) Modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del Marchio

Le modalità di verifica adottate e il regime di sorveglianza impiegato da IPPR per accertare che i prodotti e/o i servizi oggetto del Marchio possiedano effettivamente le caratteristiche certificate sono quelle indicati ai § 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.16 del 'Regolamento per la certificazione e mantenimento della certificazione', che qui si intendono integralmente richiamati.